



## **Comune di Firenze**

**Project Financing per la progettazione, costruzione e gestione del  
nuovo tempio crematorio di Firenze**

**Capitolato Speciale prestazionale d'Appalto per la fornitura di nr. 2 forni  
crematori ed altre forniture accessorie**

Data prima emissione  
Settembre 2016

Revisione A  
Settembre 2016

### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338  
C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358  
Capitale sociale € 550.000 (i.v.)  
e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

## Indice generale

<a href="#">Art. 1 – Oggetto della fornitura.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Art. 2 – Descrizione sommaria della fornitura, calcolo della spesa prevista, distribuzione degli importi, indicazioni generali, incidenza della manodopera, aspetti di dettaglio.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Art. 2.1 – Descrizione sommaria della fornitura e calcolo della spesa.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Art. 2.2 – Indicazioni generali.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Art. 2.3 – Incidenza del costo della manodopera.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Art. 2.4 – Supporto alla domanda di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Art. 2.5 – Fornitura.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Art. 3 – Caratteristiche tecniche della fornitura.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Art. 4 – Normativa applicabile, abilitazioni.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Art. 5 – Conoscenza delle condizioni di Fornitura.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Art. 6 – Contratto – Documenti che ne fanno parte.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Art. 7 – Discordanze negli atti di contratto.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Art. 8 – Cessione del corrispettivo di Appalto.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Art. 10 – Domicilio della appaltatrice.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Art. 11 – Obblighi dell'appaltatore prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e prima dell'inizio della consegna.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Art. 11.1 – Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Art. 11.2 – Prima dell'inizio della consegna.....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">Art. 12 – Interventi per risolvere aspetti di dettaglio.....</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">Art. 13 – Varianti.....</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">Art. 13.1 – Modifica all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera conseguita anche se non nel rispetto dei tempi previsti.....</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">Art. 13.2 – Variazioni qualitative scaturite dalla modifica all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.....</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">Art. 13.3 – Altre variazioni al contratto.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">Art. 13.4 – Recepimento delle variazioni al contratto.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">Art. 13.5 – Ulteriori disposizioni.....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">Art. 14 – Sospensione dell'esecuzione – Proroghe.....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">14.1 – Sospensione dell'inizio dell'esecuzione.....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">14.2 – Sospensione richiesta dalla stazione appaltante.....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">14.3 – Proroga richiesta dall'Appaltatore.....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">Art. 15 – Garanzie e coperture assicurative.....</a>	<a href="#">16</a>
<a href="#">15.1 Cauzione provvisoria.....</a>	<a href="#">16</a>
<a href="#">15.2 Cauzione definitiva.....</a>	<a href="#">16</a>
<a href="#">15.3 Polizza a garanzia dell'anticipo.....</a>	<a href="#">17</a>
<a href="#">15.4 Polizza a garanzia della rata di saldo.....</a>	<a href="#">17</a>
<a href="#">15.5 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.....</a>	<a href="#">17</a>
<a href="#">Art. 16 – Requisiti dei fideiussori.....</a>	<a href="#">18</a>

### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338  
 C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358  
 Capitale sociale € 550.000 (i.v.)  
 e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it



Art. 17 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	18
Art. 18 – Durata dell'appalto – Tempo utile per l'ultimazione della fornitura.....	18
Art. 19 – Accertamento, misurazione e contabilizzazione della fornitura.....	19
19.1 Inizio dell'esecuzione.....	19
19.2 Inizio della consegna.....	19
19.3 – Ultimazione della prestazione.....	19
Art. 20 – Pagamenti.....	20
Art. 21 – Ultimazione della fornitura.....	21
Art. 22 – Penali per ritardo.....	21
22.1 – Ritardo nel completamento della fornitura per ritardi nella modifica all'Autorizzazione in atmosfera dovuto a responsabilità dell'Appaltatore.....	21
22.2 Altri ritardi.....	21
Art. 23 – Presa in consegna della fornitura.....	22
Art. 24 – Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo – Difetti di costruzione.....	22
Art. 25 – Gestione dei sinistri.....	22
Art. 26 – Trattamento e tutela dei lavoratori.....	23
26.1 Tutela retributiva.....	23
26.2 Tutela previdenziale e assicurativa.....	23
26.3 Verifica della regolarità del rapporto di lavoro.....	24
Art. 27 – Sicurezza degli eventuali cantieri.....	24
Art. 28 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore.....	25
28.1 Obblighi ed oneri relativi all'eventuale organizzazione degli eventuali cantieri.....	25
28.2 Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni.....	25
28.3 Ulteriori oneri.....	26
28.4 Ingresso nel capitale sociale della Crematorio di Firenze.....	26
Art. 29 – Approvvigionamento dei materiali.....	26
Art. 30 – Esecuzione d'ufficio.....	27
Art. 31 – Risoluzione del contratto.....	27
Art. 31.1 – Mancata concessione della modifica all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.....	27
Art. 31.2 Risoluzione causata dalla modifica all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.....	27
Art. 31.3 Risoluzione richiesta dall'appaltatore.....	27
Art. 31.4 Altre cause di risoluzione e modalità operative.....	27
Art. 32 – Recesso.....	29
Art. 33 – Subappalti e cottimi.....	29
Art. 34 – Revisione prezzi.....	32
Art. 35 – Responsabilità dell'Appaltatore.....	32
Art. 36 – Accordo bonario – Definizione delle controversie.....	32
Art. 37 – Alta sorveglianza da parte del Comune di Firenze.....	33
Art. 38 – Affidamento in caso di fallimento dell'esecutore, o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.....	33

**Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

Sottoposta a direzione e coordinamento di SILVE S.p.A.

## Art. 1 – Oggetto della fornitura

Trattasi della fornitura con posa in opera di due nuovi impianti di cremazione nel costruendo nuovo tempio crematorio di Firenze all'interno del Cimitero Comunale di Trespiano e di alcune altre forniture accessorie.

Detta fornitura sarà realizzata secondo le procedure dell'appalto di forniture ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 (da ora in poi *Codice*)

## Art. 2 – Descrizione sommaria della fornitura, calcolo della spesa prevista, distribuzione degli importi, indicazioni generali, incidenza della manodopera, aspetti di dettaglio

### Art. 2.1 – Descrizione sommaria della fornitura e calcolo della spesa

L'appalto prevede le seguenti forniture:

- Nr. 2 Forni crematori completi di:
  - Impianto trattamento fumi
  - Sistema di controllo e supervisione
- Dispositivo di caricamento feretri automatico
- Dispositivo di polverizzazione delle ceneri
- Sistema di recupero calore
- N ° 2 celle frigorifero per la conservazione di salme poste entro feretro, da cadauna 9 posti;
- N.02 elevatori a pantografo per inserimento-estrazione feretri dalle celle frigorifero nella versione elettrico a batteria;
- N.05 elevatori oleodinamico utilizzato sia per il trasporto della salme su barelle, sia in abbinamento alle celle frigorifero.

La spesa prevista per la fornitura è di seguito indicata:

Pos.	Descrizione	UdM	Q.tà	Prz. Unitario	Prz. Totale
1	Supporto alla domanda di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Cp	1	15.000,00€	15.000,00€
2	Forno crematorio completo di impianto trattamento fumi	Nr	2	445.000,00€	890.000,00€
3	Sistema di supervisione e teleassistenza	Cp	2	10.000,00€	20.000,00€
4	Polverizzatore ceneri	Nr	1	23.000,00€	23.000,00€
5	Caricatore feretri	Cp	1	20.000,00€	20.000,00€
6	Sistema di recupero calore	Cp	1	30.000,00€	30.000,00€
7	Cella frigo 9 posti salma	Nr	2	29.000,00€	58.000,00€
8	Elevatore a pantografo	Nr	2	5.083,00€	10.166,00€
9	Elevatore oleodinamico	Nr	5	2.200,00€	11.100,00€

#### Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338  
 C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358  
 Capitale sociale € 550.000 (i.v.)  
 e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

**TOTALE FORNITURA**

**1.077.266,00€**

## **Art. 2.2 – Indicazioni generali**

Il contratto è stipulato “**A CORPO**”.

I suddetti prezzi comprendono e compensano tutti gli oneri di cui agli allegati elaborati progettuali ed al presente capitolato speciale di appalto.

Si intende in particolare compensato:

- ogni onere dovuto alla documentazione presentata in fase di gara da parte dell'Appaltatore (“Progetto della Fornitura” e schede descrittive delle migliorie);
- ogni onere relativo alla modifica all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della provincia di Firenze (d'ora in poi *Autorizzazione Fumi*) come meglio precisato all'art. 1 delle caratteristiche tecniche della fornitura (d'ora in poi *CTF*);
- ogni onere relativo alla redazione dell'eventuale piano operativo di sicurezza (compensi al/ai professionista/i incaricato/i dall'Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.) e qualora necessario del piano sostitutivo di sicurezza come indicato all'art. 27 del CSA;
- ogni eventuale onere di mano d'opera, materiali e mezzi necessari per la funzionalità del cantiere, la delimitazione e recinzione delle aree di lavoro, la sicurezza di terzi ivi compreso ogni onere per l'allestimento, in corso d'opera, di eventuali delimitazioni e protezioni atte a garantire il normale svolgimento delle attività limitrofe;
- ogni onere, anche accessorio, occorrente per la redazione dei progetti costruttivi impiantistici c.d. AS-BUILT che si intendono prodotti alla Crematorio di Firenze (da ora in poi *CdF*) in almeno n. 1 copia su supporto magnetico e n. 3 copie su supporto cartaceo;
- ogni onere professionale, anche accessorio, occorrente alla redazione del piano di manutenzione della fornitura (compensi al/ai professionista/i incaricato/i dall'Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.), in base a cosa e quanto effettivamente installato e posto in opera;
- ogni onere, anche accessorio, occorrente **alla eventuale CERTIFICAZIONE FINALE, nelle forme prescritte dalla vigente normativa di prevenzione incendi, della CORRETTA POSA in OPERA dei MATERIALI e PRESIDI ANTINCENDIO realizzati od installati, RILASCIATA DA TECNICO ABILITATO ai SENSI DELLA LEGGE 818/84, che ne attesti la sussistenza ed efficacia ai fini dell'ottenimento del C.P.I.**;
- ogni onere professionale, anche accessorio, afferente la certificazione di cui sopra (compensi al/ai professionista/i incaricato/i dall'Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.).

La prestazione di cui al presente capitolato speciale d'appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e pertanto soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico della *CdF*, nella misura vigente al momento del pagamento.

Trattandosi di fornitura a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, a meno delle possibili varianti già disciplinate in fase di gara.

Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto (d'ora in poi *Direttore*).

## **Art. 2.3 – Incidenza del costo della manodopera:**

Categoria	% manodopera
Forno crematorio, caricatore feretri, sistema di supervisione e teleassistenza, sistema di recupero calore	10%

### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

Altre forniture	1%
-----------------	----

## **Art. 2.4 – Supporto alla domanda di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera**

Questa parte prevede attività tecnico-amministrative e si sostanzia in:

Modalità → Il *Direttore* richiede, nei modi più avanti stabiliti, all'Appaltatore di effettuare quanto previsto all'art.1 del CTF; non appena possibile si procede all'annotazione congiunta nel registro della fornitura;

Tempi →  $T_0$  (dove per  $T_0$  si intende la data di firma del contratto);

Note → Si fa presente che a seguito della modifica all'*Autorizzazione Fumi* potrebbero modificarsi alcuni elementi del contratto in particolare:

- progetto della fornitura consegnato in fase di offerta dall'Appaltatore;
- allegato A al contratto – Scheda di verifica qualitativa della prestazione;
- allegato B al contratto – Documento di consegna del materiale, riportante il dettaglio degli elementi che compongono la fornitura ai fini della verifica di cui al punto 2.5-2 (inizio della consegna);
- allegato C al contratto – Documentazione finale che l'Appaltatore deve produrre ai fini del rispetto della normativa vigente e del del presente Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in poi CSA);
- allegato D al contratto – Programma esecutivo della fornitura.

Le eventuali modifiche al contratto conseguenti alla variazione dell'*Autorizzazione Fumi* sono disciplinate fin d'ora ai sensi dell'art 13 del CSA.

## **Art. 2.5 – Fornitura**

La fornitura è completata da attività di installazione e messa a punto. Pertanto si individuano i seguenti momenti significativi:

### **Art. 2.5-1 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

Modalità → Il *Direttore* comunica, nei modi più avanti stabiliti, all'Appaltatore che può procedere con l'inizio delle attività presso il proprio stabilimento; non appena possibile si procede all'annotazione congiunta nel registro della fornitura;

Tempi →  $T_1 = T_0 + 6/12M$ , (in funzione dello stato di avanzamento delle opere del tempio crematorio dove per M si intende Mesi);

Note → Possibilità da parte dell'Appaltatore di richiedere l'anticipazione di cui, e nei modi previsti, all'art. 15 comma 3 del CSA.

### **Art. 2.5-2 – Inizio della consegna**

Modalità → L'Appaltatore comunica, nei modi più avanti stabiliti, al *Direttore* che può procedere con la consegna del materiale.

Concordata con questi la data esatta, nel rispetto dei tempi previsti, l'Appaltatore inizia la consegna e non appena pronto comunica al *Direttore* che può dare il via alle attività di controllo. Concluso il controllo si procede all'annotazione congiunta nel registro della fornitura;

Tempi → Inizio:  $T_2 = T_1 + 5M$ , fine  $T_3 = T_2 + 15gg$ ;

Note → L'appaltatore produrrà l'allegato B al fine di facilitare l'attività verifica. Gli effetti di natura contabile sono riportati all'art. 19.2 del CSA.

La consegna, a discrezione dell'Appaltatore come da lui indicato in offerta può essere divisa in due fasi distinte, in relazione alla tabella di cui all'art. 2.1:

- consegna del *forno*, comprendente tutti gli elementi dalla Pos. 2 alla Pos. 6,
- consegna degli *accessori* comprendente tutti gli elementi dalla Pos. 7 alla Pos 9.

### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

### Art. 2.5-3 – Ultimazione delle prestazioni

Modalità → L'Appaltatore comunica, nei modi più avanti stabiliti, al *Direttore* che può dare il via alle attività di controllo. Concluso il controllo si procede all'annotazione congiunta nel registro della fornitura;

Tempi →  $T_4 = T_{2+x}$  Ove **x = valore indicato in fase di offerta dall'appaltatore**;

Note → L'Appaltatore produrrà i documenti riportati nell'allegato C al contratto. Gli effetti di natura contabile sono riportati all'art. 19.3 del CSA.

### Art. 2.5-4 – Verifica della conformità

Modalità → Il *Direttore* comunica, nei modi più avanti stabiliti, all'Appaltatore che ha dato il via alle operazioni di verifica e contestualmente i riferimenti dell'incaricato. Si procede all'annotazione congiunta nel registro della fornitura;

Tempi →  $T_5 = T_{4+6M}$ ;

Note → Il *Direttore* trasmette all'incaricato della verifica la seguente documentazione:

- copia degli atti di gara;
- copia del contratto;
- documenti contabili;
- risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
- certificati delle eventuali prove effettuate;
- ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato della verifica.

Gli effetti di natura contabile sono riportati all'art. 21 del CSA.

## Art. 3 – Caratteristiche tecniche della fornitura

Vedere documento Caratteristiche tecniche della Fornitura (CTF).

## Art. 4 – Normativa applicabile, abilitazioni

La fornitura, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto e delle Caratteristiche tecniche della fornitura, è regolato, per le parti ancora in vigore, anche dalle leggi:

- antimafia 13 settembre 1982 n. 646, 23 dicembre 1982 n. 936, 19 marzo 1990 n. 55 ss. mm.,
- per le parti non abrogate, o provvisoriamente ancora efficaci, dal D.P.R. 207/2010;
- dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D. Lgs. n. 50 del 2016 (*Codice*);
- dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008;

è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto della presente fornitura, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm., l'Appaltatore, l'impresa associata o il subappaltatore/subcontraente devono possedere la prescritta abilitazione.

In ogni caso le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si

#### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it



considerano costruiti a regola d'arte. Esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm.. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si fa rinvio alla normativa sopra citata.

## Art. 5 – Conoscenza delle condizioni di Fornitura

L'assunzione della fornitura di cui al presente CSA implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alla fornitura, quali la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere la fornitura, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dalla CdF.

## Art. 6 – Contratto – Documenti che ne fanno parte

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, e quindi devono essere prodotti prima della sottoscrizione dello stesso, il presente Capitolato Speciale e:

- a) il documento Caratteristiche tecniche della fornitura (CTF);
- b) la documentazione presentata in fase di offerta dall'Appaltatore;
- c) gli eventuali piani operativi di sicurezza anche se prodotti posteriormente alla firma del contratto;
- d) la polizza di garanzia definitiva (art. 103 comma 1 del codice – art. 15.2<sup>16</sup> del presente CSA);
- e) il DUVRI predisposto dalla CdF;
- f) Allegato A – Scheda di verifica qualitativa della fornitura (vedi fac-simile allegato a base di gara);
- g) Allegato B – Elementi che compongono la fornitura (vedi fac-simile allegato a base di gara);
- h) Allegato C – Elenco dei documenti finali da produrre (vedi fac-simile allegato a base di gara);
- i) Allegato D – Programma esecutivo (vedi fac-simile allegato a base di gara);
- j) Allegato E – Registro della contabilità e della fornitura (vedi fac-simile allegato a base di gara).

La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'aggiudicazione diventa definitiva con l'adozione della determinazione del CdA di presa d'atto del risultato della gara.

La mancata disponibilità dell'Appaltatore alla stipulazione del contratto d'appalto, dopo l'aggiudicazione definitiva e nei termini di cui al precedente comma, comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura (ovvero l'inizio delle attività di *Autorizzazione fumi*).

## Art. 7 – Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla CdF per i conseguenti provvedimenti di modifica.

### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail [crematoriofirenze@silvespa.it](mailto:crematoriofirenze@silvespa.it) – [crematoriofirenze@pec.it](mailto:crematoriofirenze@pec.it)



Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Documenti di gara – Capitolato Speciale d'appalto – Caratteristiche tecniche della fornitura, progetto della fornitura presentato dall'appaltatore in fase di offerta.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al *Direttore*.

## Art. 8 – Cessione del corrispettivo di Appalto

Secondo quanto disposto dall'art. 106 comma 13 del *Codice*, i crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto possono essere ceduti a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dev'essere notificata al RUP ing. Giorgio Fabbri in via Bolognese, 82r, il quale provvederà ad informare il *Direttore*.

La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.

E' consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell'ambito del rapporto di subappalto.

## Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art 101 comma 1 e 111 comma 2 del *Codice*, il RUP riveste anche la funzione di Direttore per l'esecuzione del contratto (*Direttore*).

Il *Direttore* svolgerà quindi le funzioni previste dagli artt:

- 32 comma 8 del *Codice* → impartisce le disposizioni inerenti le attività da effettuare in caso di consegna in via d'urgenza;
- 102 comma 1 del *Codice* → controllare l'esecuzione del contratto;
- 102 comma 2 del *Codice* → richiede al RUP, se ne sussistono le condizioni, il certificato di regolare esecuzione;
- 105 comma 14 del *Codice* → verificare le condizioni contrattuali di eventuali subappalti;
- 108 commi 3, 4, 6 del *Codice* → azioni inerenti la risoluzione del contratto;
- 109 comma 4 del *Codice* → valorizzare la fornitura già effettuata in caso di recesso;
- 111 comma 2 del *Codice* → provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla CdF assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali;

In particolare il *Direttore* opera formalmente per mezzo di ordini di servizio trasmessi per posta elettronica certificata e usufruendo di un registro della fornitura e della contabilità (sulla falsariga allegato E al contratto) in formato cartaceo o elettronico depositato presso la sede della CdF.

### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

In *Direttore* inoltre redige verbali e relazioni ed è tenuto al rilascio dei certificati quali quello di ultimazione della fornitura.

Infine il *Direttore* presenta periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento della fornitura e qualora vi sia un contrasto con il RUP deve comunicare per iscritto le proprie ragioni adeguatamente motivate ma in caso di conferma da parte del RUP della propria posizione deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.

Tutte le comunicazioni intercorse con l'Appaltatore saranno trasmesse per conoscenza anche al RUP.

Nei casi di contestazioni il *Direttore*, in contraddittorio con l'impresa affidataria, redige il processo verbale delle contestazioni o mancando quest'ultima alla presenza di due testimoni comunicando all'impresa la contestazione per le sue osservazioni da presentare entro 8 giorni dalla data del ricevimento, pena l'accettazione della contestazione. Tutta la relativa documentazione: processo verbale (eventualmente firmato dai testimoni), osservazioni dell'impresa, ordini di servizio sono annotate nel registro della fornitura e trasmessi al RUP.

Nei casi di risoluzione del contratto il Direttore svolge le attività di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 108 del Codice

## **Art. 10 – Domicilio della appaltatrice**

L'Appaltatore deve avere domicilio nel territorio comunale; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede della CdF.

## **Art. 11 – Obblighi dell'appaltatore prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e prima dell'inizio della consegna**

### **Art. 11.1 – Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto**

1. L'avvio dell'esecuzione del contratto è formalmente identificato come dettagliato all'art. 2.5-1 del CSA.

Le attività inerenti l'*Autorizzazione fumi*, sono considerate preliminari e non significative per quanto sopra in quanto da queste possono scaturire delle variazioni al contratto come più avanti disciplinate, pertanto fra gli obblighi dell'appaltatore prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto rientra anche l'*Autorizzazione fumi*, come disciplinata dall'art. 1 del CTF.

E' responsabilità dell'Appaltatore ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i forni e la configurazione da lui indicata in fase di offerta, nei tempi previsti (6 mesi dalla firma del contratto).

2. L'Appaltatore può richiedere, sotto la propria responsabilità di poter procedere con l'avvio dell'esecuzione del contratto anche in mancanza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (comunque non prima di quanto previsto all'art 2.5-1 del CSA), al fine di ridurre i tempi di completamento della fornitura (in questo caso non sarà riconosciuta alcuna anticipazione di cui all'art. 15.3 del CSA fino all'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera).

Non sarà comunque possibile procedere con l'inizio della consegna fintanto che non sarà stata ottenuta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

In questo caso nulla sarà dovuto qualora la modifica all'*Autorizzazione Fumi* dovesse comportare degli oneri aggiuntivi in considerazione dell'inizio anticipato della consegna.

### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

3 Una volta ottenuta la modifica dell'*Autorizzazione Fumi*, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore in accordo con il *Direttore* procederà ad aggiornare la documentazione allegata al contratto Allegati A, B, C e D.

4. Sempre in accordo con il *Direttore* si procederà alla definizione delle eventuali variazioni al contratto sia in termini qualitativi (tramite i suddetti allegati), che in termini temporali (aggiornamento del programma esecutivo) che economici il tutto come stabilito all'art. 13 del CSA.

Tali variazioni, già previste nei documenti di gara iniziali, dovranno comunque essere sottoposte all'approvazione del RUP.

5. Almeno 10 gg. prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore deve consegnare al *Direttore* la seguente documentazione:

- l'elenco del personale impiegato nell'esecuzione del contratto corredato di tutta la documentazione necessaria alla verifica da parte della CdF delle regolarità contributiva e del pagamento delle retribuzioni ai sensi degli artt. 20 e 26 del CSA. Tale elenco e relativa documentazione deve essere aggiornato al più tardi il giorno stesso della variazione (aggiunta/eliminazione di un lavoratore);
- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- *Il programma esecutivo della fornitura nel quale sono riportate le informazioni di cui all'art. 2.5 del CSA (vedere allegato D);*

6. In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all'art. 6, ultimo comma, del CSA.

## **Art. 11.2 – Prima dell'inizio della consegna**

L'inizio della consegna è disciplinato all'art. 2.5-2 del CSA.

1 Per le parti di fornitura che richiedono l'installazione di impianti ed altri elementi, relativamente ai lavoratori impiegati in questa attività ed in relazione a tali attività:

- dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche;
- se necessari, un piano sostitutivo della sicurezza ed un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2., del D.lgs. 81/2008;
- la documentazione di eventuale avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici

2. L'Appaltatore in relazione a tali attività è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 L.R. n. 38/2007 nonché, eventualmente, dall'art. 90, comma 9, lett. a), D.Lgs. 81/2008 (se applicabile). A tal fine prima dell'inizio della consegna deve presentare:

- la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R. n. 38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
- l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato XVII, punto 1, D.lgs. 81/2008.

3. La polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui al comma 7 dell'art 103 del *Codice*, secondo le modalità di cui all'art. 15.5 del CSA;

### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail [crematoriofirenze@silvespa.it](mailto:crematoriofirenze@silvespa.it) – [crematoriofirenze@pec.it](mailto:crematoriofirenze@pec.it)

## Art. 12 – Interventi per risolvere aspetti di dettaglio

La CdF si riserva la facoltà di introdurre nelle forniture, sia all'atto dell'inizio dell'attività, sia in sede di consegna, gli interventi disposti dal *Direttore* per risolvere aspetti di dettaglio entro il limite complessivo del 10% dell'importo contrattuale iniziale.

## Art. 13 – Varianti

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice sono ammesse le seguenti variazioni al contratto in quanto disciplinate già in fase di gara.

### Art. 13.1 – Modifica all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera conseguita anche se non nel rispetto dei tempi previsti

I tempi indicati per ottenere l'*Autorizzazione fumi*, almeno 6 mesi, sono considerati dalla Crematorio di Firenze ampiamente sufficienti, tuttavia se tali tempistiche non dovessero essere rispettate:

#### Art. 13.1-1 Responsabilità dell'Appaltatore nel mancato rispetto dei tempi.

Qualora fosse accertata la responsabilità, anche solo in parte, dell'appaltatore nel mancato rispetto dei tempi si procederà con l'applicazione delle previste penali nei modi precisati all'art. 22.1 del CSA.

#### Art. 13.1-2 Assenza di responsabilità dell'Appaltatore nel mancato rispetto dei tempi

Qualora fosse accertata l'assenza di responsabilità anche parziale, dell'appaltatore nel mancato rispetto dei tempi questi potrà richiedere, dimostrandolo opportunamente, il riconoscimento dei costi aggiuntivi eventualmente sostenuti, con le modalità più avanti indicate, nel limite massimo dell'importo indicato alla posizione 1 della tabella di cui all'articolo 2.1 del CSA, fermo restando la possibilità per quest'ultimo di risolvere il contratto entro 12 mesi dal manifestarsi dell'evento alle condizioni di cui all'art. 31 del CSA.

### Art. 13.2 – Variazioni qualitative scaturite dalla modifica all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

#### 13.2-1 Variazioni in danno alla Crematorio di Firenze

Qualora dalla modifica all'*Autorizzazione fumi*, dovesse risultare che le ore complessive di funzionamento dell'impianto risultano essere inferiori a 3.520 ore/anno, il contratto, a discrezione del RUP subirà la seguente variazioni sostanziale.

##### Opzione 1 – Risoluzione

Si procederà alla risoluzione del contratto come da art. 31 del presente CSA.

##### Opzione 2 – Riduzione della fornitura

La CdF procederà a chiedere esclusivamente un forno crematorio completo.

Pos.	Descrizione	UdM	Q.tà
1.1	Forno crematorio completo di impianto trattamento fumi	Nr	1

#### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338  
C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358  
Capitale sociale € 550.000 (i.v.)  
e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

1.4	Sistema di supervisione e teleassistenza	Cp	1
-----	--	----	---

riconoscendo all'Appaltatore il valore indicato all'art. 2.1 del CSA al netto del ribasso.

Il resto della fornitura non verrà eseguito.

#### Opzione 3 – Invarianza

Qualora la modifica dovesse scaturire da elementi oggettivi (ad esempio modifica normativa che limita ad 8 ore giornaliere il periodo massimo di apertura) si potrà mantenere il contratto in essere.

### **13.2-2 Variazioni che comportino costi aggiuntivi per l'Appaltatore**

L'Appaltatore si impegna fin d'ora a farsi carico di costi aggiuntivi connessi alla *Autorizzazione Fumi* fino al 5% del valore dell'appalto. Qualora ritenesse che i costi aggiuntivi fossero superiori a tale importo questi potrà richiedere, dimostrandolo opportunamente, il riconoscimento dei costi eccedenti tale soglia con le modalità più avanti indicate.

### **Art. 13.3 – Altre variazioni al contratto**

Con esclusione delle variazioni di cui ai precedenti commi, nessuna variazione o addizione al progetto approvato (come indicato nelle *CTF*), con esclusione di quelle proposte in sede di offerta, può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal *Direttore* e preventivamente approvata dagli organi competenti della Crematorio di Firenze.

In particolare trova applicazione l'art. 106 del *Codice*.

Saranno quindi ammesse forniture supplementari da parte dell'Appaltatore, che si rendano necessarie e non incluse nell'appalto iniziale solo se un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- comporti per la *CdF* notevoli disagi o un consistente aumento dei costi;

fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 20 per cento del valore del contratto iniziale.

### **Art. 13.4 – Recepimento delle variazioni al contratto**

#### **Art. 13.4-1 Variazioni già previste in fase di gara.**

Si procederà a concordare fra *Direttore* ed Appaltatore i nuovi allegati al contratto A, B, C e D.

Quindi una volta ottenuta l'approvazione del RUP le variazioni saranno effettivamente operative.

#### **Art. 13.4-2 Variazioni non previste in fase di gara e richieste dal *Direttore***

Operativamente il *Direttore* propone al RUP le modifiche nonché le varianti al contratto indicando in apposita relazione i motivi. Il *Direttore* risponde delle conseguenze dell'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni contrattuali senza aver ottenuto l'autorizzazione del RUP.

Nel caso che le variazioni non siano state disposte dal *Direttore* quest'ultimo impartisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino delle condizioni originarie con oneri a carico dell'impresa affidataria.

Qualora le varianti non superino il quinto dell'importo contrattuale l'impresa affidataria è tenuta ad eseguire le nuove prestazioni previa sottoscrizione di un atto di sottomissione (alle stesse condizioni e

#### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

prezzi del contratto originario). In mancanza di indicazioni dell'Appaltatore l'atto aggiuntivo si intende approvato alle stesse condizioni e prezzi del contratto originario.

### **Art. 13.4-3 Variazioni richieste dall'Appaltatore.**

L'impresa affidataria comunica, con le modalità già indicate, al *Direttore* e per conoscenza al RUP le proprie richieste. Il Direttore entro 5 giorni lavorativi indica al RUP in apposita relazione le proprie considerazioni.

La CdF per tramite del RUP nei successivi 10 giorni lavorativi fa conoscere le proprie determinazioni. Se la CdF non comunica le proprie determinazioni entro tale termine le richieste dell'Appaltatore si intendono accettate. Se l'Appaltatore non condivide le determinazioni della CdF deve iscrivere apposita riserva nel registro della fornitura altrimenti queste si intendono accettate.

### **Art. 13.5 – Ulteriori disposizioni**

In caso di necessità il *Direttore* procede alla formazione di nuovi prezzi sulla base di:

- prestazioni consimili presenti nel contratto;
- nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta.

Qualora si superino le previsioni del quadro economico il RUP richiederà l'approvazione al CdA della CdF.

Qualora l'Appaltatore non accetti i nuovi prezzi deve iscrivere apposita riserva nel registro della fornitura altrimenti questi si intendono accettati.

Quando necessario si provvederà a modificare le parti del contratto interessate dalle variazioni.

## **Art. 14 – Sospensione dell'esecuzione – Proroghe**

### **14.1 – Sospensione dell'inizio dell'esecuzione**

L'avvio dell'esecuzione è subordinato all'andamento delle lavorazioni di realizzazione del tempio crematorio.

La CdF ha già indicato che l'avvio dell'attività potrà oscillare **fra 6 e 12 mesi dalla firma del contratto**.

Qualora le lavorazioni relative alla realizzazione del tempio crematorio dovessero subire dei ritardi anche l'inizio dell'esecuzione potrà subire un ritardo.

L'appaltatore si impegna con la sottoscrizione del contratto a nulla pretendere per tale ritardo se non un aumento del 2% del corrispettivo ed in subordine alla rescissione del contratto (con le modalità di cui all'art. 31 del CSA) qualora il ritardo fosse superiore ai 12 mesi vedendosi in tal caso riconosciuta la sola attività di supporto alla domanda di modifica dell'*Autorizzazione Fumi* e le altre spese documentate.

Qualora il ritardo fosse conseguenza del ritardo nell'ottenimento della modifica all'*Autorizzazione Fumi*, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13.1-1 del CSA.

### **14.2 – Sospensione richiesta dalla stazione appaltante**

Con esclusione di quanto sopra.

Il *Direttore* può ordinare la sospensione temporanea della fornitura nelle ipotesi previste dall'art. 107 del *Codice* nelle parti applicabili alle forniture.

Il *Direttore* ordinerà la sospensione della fornitura in qualsiasi fase se:

#### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it



- ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che la fornitura proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica

Il *Direttore* dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, il registro della fornitura, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'esecuzione del contratto, nonché lo stato di avanzamento dello stesso, e delle cautele adottate affinché alla ripresa la stessa esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione. Qualora l'appaltatore non possa essere presente il *Direttore* comunicherà allo stesso quanto sopra.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della fornitura sospesa (intesa come periodo fra l'inizio dell'esecuzione ed il termine della consegna), o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la *CdF* si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il *Direttore* dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente all'inizio dell'esecuzione insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del contratto, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti dello stesso eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dell'esecuzione delle parti non eseguibili, dandone atto nel registro della fornitura. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni della fornitura sono iscritte a pena di decadenza nel registro della fornitura al momento della sospensione stessa, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione al momento della ripresa dell'esecuzione.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla registrazione nel registro della fornitura o si rifiuti di sottoscriverlo, deve farne espressa riserva sullo stesso.

### **14.3 – Proroga richiesta dall'Appaltatore**

L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare la fornitura nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della *CdF*. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'appaltatore deve ultimare la fornitura nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data di inizio dell'esecuzione come meglio precisato nel programma esecutivo. L'ultimazione della fornitura, appena avvenuta, è comunicata dall'appaltatore per iscritto al *Direttore* e riportata nel registro della fornitura. Il *Direttore* procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora la fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla *CdF*, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali della fornitura disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

#### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

Sottoposta a direzione e coordinamento di SILVE S.p.A.

## Art. 15 – Garanzie e coperture assicurative

### 15.1 Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del *Codice*, l'offerta da presentare per l'affidamento della fornitura è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base della fornitura stessa. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 nella misura di € 1.150,00€, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione.

Trovano applicazione:

- i commi 2 e 3 del suddetto articolo 93 del *Codice* in merito alle modalità di costituzione della garanzia;
- il comma 4 in merito alla rinuncia alla preventiva escussione (art. 1957 cc);
- il comma 5 in merito alla durata della garanzia;
- il comma 7 in merito alla riduzione del 50% dell'importo da garantire;
- il comma 8 in merito all'impegno a costituire garanzia definitiva.

La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell'istituto fideiussore, comporterà l'esclusione dalla gara dell'impresa che l'abbia presentata.

### 15.2 Cauzione definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del *Codice* con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 93 del *Codice* del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente punto 15.1 da parte della CdF che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore e nel caso previsto dall'art 13.3-1 opzione 1 del CSA;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Deve permanere fino alla verifica di conformità della fornitura e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione della stessa e sarà svincolata secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 103 del *Codice*, salvo quanto indicato all'art. 13.3-1 opzione 2 del CSA.

#### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

Sottoposta a direzione e coordinamento di SILVE S.p.A.

### **15.3 Polizza a garanzia dell'anticipo**

L'Appaltatore può richiedere un'anticipazione del 20% del prezzo concordato ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del *Codice* (con esclusione di quanto disciplinato all'art. 11.1 comma 2 del CSA) dietro presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il programma esecutivo.

Tale anticipazione sarà corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio dell'esecuzione, (come disciplinato all'art. 2.5-1 del presente CSA) e recuperata in quota parte sugli stati avanzamento fornitura.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D Lgs 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione del contratto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della CdF. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della fornitura non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art.93 del *Codice*.

### **15.4 Polizza a garanzia della rata di saldo**

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del *Codice*, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di verifica della conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

### **15.5 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi**

Almeno un mese prima della data di inizio della consegna il *Direttore* richiederà all'Appaltatore la polizza di cui al presente comma.

L'inizio delle attività potrà avvenire non appena l'Appaltatore avrà trasmesso alla CdF copia della polizza di assicurazione per:

1. danni subiti dalla CdF a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione della fornitura. La somma assicurata è pari all'importo del contratto.
2. danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione della fornitura. Il massimale è pari a Euro 500.000.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare la presente polizza **al massimo 20 gg** dopo la richiesta del *Direttore*.

Nel previsto periodo di garanzia le polizze di cui all'art. 15.5 sono sostituite da una polizza che tenga indenne la CdF da tutti i rischi connessi all'utilizzo della fornitura per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della CdF.

In caso di raggruppamenti temporanei le predette garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale fra le imprese.

#### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

## Art. 16 – Requisiti dei fideiussori

Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ss. mm. e le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

## Art. 17 – Avvio dell'esecuzione del contratto

L'inizio dell'esecuzione del contratto avviene fra 6 e 12 mesi dalla firma del contratto;

Della data di inizio dell'esecuzione del contratto è tenuto conto in specifica comunicazione del *Direttore* all'appaltatore ed è annotata, appena possibile, nel registro della fornitura a firma congiunta.

Eventuali variazioni nell'inizio dell'esecuzione del contratto sono disciplinate dall'art. 14.1 del CSA.

## Art. 18 – Durata dell'appalto – Tempo utile per l'ultimazione della fornitura

Il tempo utile per l'ultimazione della fornitura è determinato come segue:

- 5 mesi fra l'avvio dell'esecuzione e l'inizio della consegna;
- x gg naturali consecutivi fra l'inizio della consegna e l'ultimazione della prestazione (ove x indicato dal concorrente in fase di gara)

Il tutto sarà opportunamente riportato nel programma esecutivo dell'Appalto

L'ultimazione della prestazione prevede anche la realizzazione di quanto prescritto all'art. 5 del CTF.

**NOTA BENE: NONOSTANTE IL BANDO, PER MERE RAGIONI FORMALI, INDICHI IN 285 GG NATURALI CONSECUTIVI DALL'AGGIUDICAZIONE IL TEMPO CONTRATTUALE QUESTO SI DEVE INTENDERE COME 285 GG NATURALI CONSECUTIVI DAL MOMENTO DELL'AVVIO DELL'ESECUZIONE QUINDI I SUDDETTI GIORNI DI RIDUZIONE SONO DA INTENDERSI RISPETTO A TALE DATA.**

In detto tempo è compreso anche quello occorrente per un eventuale impianto di cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio della fornitura, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

L'Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione della fornitura.

## Art. 19 – Accertamento, misurazione e contabilizzazione della fornitura

La contabilità della fornitura avviene per il tramite del registro di contabilità ed il registro della fornitura (vedere allegato E). Se concordato fra *Direttore* ed Appaltatore tali documenti possono essere di natura elettronica nelle modalità che saranno congiuntamente definite.

Per la misurazione della fornitura si adotterà la seguente procedura

### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

### **19.1 Inizio dell'esecuzione**

Il *Direttore* con congruo anticipo comunica all'Appaltatore che intende dare il via all'esecuzione del contratto al fine di consentire a questi di predisporre quanto indicato all'art. 11.1 del CSA.

L'appaltatore predispone e consegna la documentazione di cui al punto precedente, dopodiché nel registro della fornitura viene annotata congiuntamente la data di inizio dell'esecuzione.

*Al momento dell'annotazione della data di inizio di esecuzione del contratto potrà essere applicato l'art. 35 comma 18 del Codice (anticipazione del 20%).*

### **19.2 Inizio della consegna**

L'Appaltatore, avvisato con congruo anticipo il *Direttore*, predispone quanto indicato all'art. 11.2 del CSA.

Consegnata la documentazione indicata, concorda con il *Direttore* la data di inizio della consegna e procede a consegnare in loco di tutti gli elementi della fornitura.

Non appena terminata questa attività comunica al *Direttore* l'avvenuta consegna della fornitura.

Entro 5 giorni dalla comunicazione dell'Appaltatore il *Direttore* verifica, per il tramite dell'allegato B, la presenza in loco di tutte le componenti della fornitura.

Nel registro della fornitura viene annotata congiuntamente la data di inizio della consegna.

Entro 5 giorni dalla verifica di cui sopra si procede all'annotazione nel registro della fornitura dell'avvenuta esecuzione del 25% della fornitura.

### **19.3 – Ultimazione della prestazione**

Al termine della attività inerenti la fornitura e quindi una volta completata l'installazione e la messa a regime, l'Appaltatore avvisa il *Direttore* che provvede entro 5 giorni dalla comunicazione dell'Appaltatore a verificare, sulla base dell'allegato A, l'effettiva conclusione delle prestazioni ovvero dell'attività di messa a regime e della possibilità di iniziare le operazioni di verifica della conformità della fornitura.

Entro 5 giorni dalla verifica di cui sopra il *Direttore* rilascia il certificato di ultimazione e si procede con l'annotazione nel registro della fornitura dell'avvenuta esecuzione del 65% della fornitura. La fornitura si intende conclusa solo se tutti gli elementi sono corredati delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

Una volta che il *Direttore* ha verificato quanto sopra, gli elementi della fornitura sono considerati consegnati alla CdF che quindi li utilizzerà per i propri scopi. Nel caso la suddetta verifica non abbia esito positivo, il *Direttore* formalizzerà le proprie richieste nel registro della fornitura.

La data di ultimazione della prestazione sarà quella annotata nel registro della fornitura una volta che la verifica di cui sopra abbia avuto esito positivo.

Nel registro della fornitura verrà quindi annotata congiuntamente la data di fine della consegna.

## **Art. 20 – Pagamenti**

All'Appaltatore potrà essere corrisposto un anticipo del 20% dell'importo contrattuale alle condizioni precisate nell'articolo precedente, dietro richiesta scritta di questo accompagnata dalla garanzia di cui all'art. 15.3.

Tale anticipo verrà recuperato andando a defalcare dagli stati di avanzamento fornitura la corrispondente percentuale.

#### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it



All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base delle annotazioni di cui all'articolo precedente, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del *Codice*.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo la verifica della conformità di tutte forniture, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva, ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del *Codice* in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del *Codice*, *impiegato nell'esecuzione del contratto* (come riscontrabile dall'elenco di cui all'art. 11 comma 5 punto 1 del CSA), la CdF trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del *Codice* in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente capoverso, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso di esecuzione della fornitura direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 30 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni acconto (approvazione dello stesso da parte del *Direttore*).

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

La rata di saldo sarà pagata entro 90 giorni dalla emissione del certificato di verifica della conformità subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art. 15.4 del presente capitolato.

In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che la verifica della conformità della fornitura abbia assunto carattere definitivo.

Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10.

L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla CdF:

- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

## Art. 21 – Ultimazione della fornitura

Non appena annotata sul registro della fornitura l'ultimazione della fornitura come precisato all'art. 19.3 del presente capitolato, ai sensi del comma 3 dell'art. 102 del *Codice*, si potrà dare inizio alle operazioni di verifica della conformità della fornitura.

La CdF e/o il Comune di Firenze procederà ad affidare l'incarico per la Verifica della conformità.

La verifica della conformità inizierà entro 15 giorni dall'annotazione nel registro della fornitura dell'ultimazione della prestazione e deve essere conclusa comunque entro 45 giorni dalla data di ultimazione.

Qualora ne sussistano le condizioni verrà emesso il certificato di conformità della fornitura e relativa annotazione sul registro della stessa.

### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail [crematoriofirenze@silvespa.it](mailto:crematoriofirenze@silvespa.it) – [crematoriofirenze@pec.it](mailto:crematoriofirenze@pec.it)



All'emissione del certificato di conformità della fornitura si procederà all'annotazione nel registro della fornitura del conto finale pari al 10% della fornitura.

La verifica della conformità equivale a certificato di collaudo provvisorio e diventerà definitiva trascorsi due anni dalla sua annotazione.

Ai fini della verifica l'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni suddette.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato, nonché da Leggi, Regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Non saranno invece tenute in alcun conto le forniture eseguite irregolarmente ed in contrasto con gli ordini di servizio del *Direttore* e non conformi al contratto.

## **Art. 22 – Penali per ritardo**

### ***22.1 – Ritardo nel completamento della fornitura per ritardi nella modifica all'Autorizzazione in atmosfera dovuto a responsabilità dell'Appaltatore***

Qualora si verificasse un ritardo nel completamento della fornitura dovuto a responsabilità dell'Appaltatore nell'ottenimento della *autorizzazione fumi* come indicato dall'art 13.1-1 del CSA si applicherà una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

Tale penale sarà preventivamente applicata a partire dal momento della inizio della consegna, decurtando dal SAL previsto l'importo della penale maturato (giorni di differenza fra scadenza dei tempi per l'*Autorizzazione fumi* e data effettiva di ottenimento della stessa moltiplicato per l'uno per mille dell'importo contrattuale) salvo poi a provvedere alla sua restituzione qualora l'Appaltatore dovesse recuperare il tempo perduto.

### ***22.2 Altri ritardi***

Con esclusione di quanto sopra, la penale è fissata per ogni giorno di ritardo nel completare la fornitura, nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale.

L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla *CdF* (art. 108 comma 4 del *Codice*).

Le eventuali penali saranno applicate a partire dal momento dell'inizio della consegna, con esclusione della penale relativa all'ultimazione della fornitura che verrà detratta dal conto finale.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione della fornitura oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla *CdF* le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.

#### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail [crematoriofirenze@silvespa.it](mailto:crematoriofirenze@silvespa.it) – [crematoriofirenze@pec.it](mailto:crematoriofirenze@pec.it)

## Art 23 – Presa in consegna della fornitura

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore fino alla verifica di conformità, l'obbligo di custodia non sussiste in quanto dopo la fine della consegna la fornitura è presa in consegna dalla Crematorio di Firenze, utilizzata e messa in esercizio.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi della fornitura, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che la verifica di conformità assuma carattere definitivo.

## Art. 24 – Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo – Difetti di costruzione

La verifica di conformità assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione.

Per il periodo di garanzia richiesto ovvero per 3 anni dalla data di ultimazione della fornitura, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi della fornitura, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

L'Appaltatore deve sostituire a sue spese le forniture che il *Direttore* accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

E' in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c.

## Art. 25 – Gestione dei sinistri

Qualora, nel corso dell'esecuzione, si verificano dei sinistri alle persone o danni alle proprietà, il *Direttore* descrive l'accaduto in un'apposita relazione nella quale indica anche le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze, trasmettendo il tutto al RUP.

Restano a carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguate coperture assicurative:

- misure ed adempimenti finalizzati ad evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione della fornitura;
- l'onere per il ripristino della situazione preesistente, il risarcimento dei danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'appaltatore non può pretendere compensi per danni, se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'impresa affidataria segnala per iscritto al *Direttore* la questione entro cinque giorni dal verificarsi dell'avvenimento, pena decadenza dal diritto di risarcimento.

Il Direttore redige un processo verbale alla presenza dell'Appaltatore accertando:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- l'osservanza/inosservanza delle regole dell'arte e delle prescrizioni del *Direttore*;
- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali questo è tenuto a rispondere.

### Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

## Art. 26 – Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire la fornitura oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

A tale fine si ricorda che, come precisato all'art. 11 comma 5 punto 1 del CSA, l'Appaltatore è tenuto a consegnare ed a mantenere aggiornato l'elenco del personale impiegato nell'esecuzione del contratto, ed altrettanto sono tenuti a fare i suoi subappaltatori.

### 26.1 Tutela retributiva

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni (sia quelle in "officina" che quelle nel luogo di consegna). È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data della verifica di conformità anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del *Codice*, alla CdF il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria di cui all'art. 15.2 del CSA.

Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 30 del *Codice* ovvero in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al/i suddetto/i elenco/hi, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'esecuzione della fornitura direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

### 26.2 Tutela previdenziale e assicurativa

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. L'Appaltatore deve esibire al *Direttore*, prima della data di inizio della consegna<sup>6</sup>, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento fornitura, compreso quello conseguente al conto finale, il *Direttore* e la CdF procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con le modalità di cui all'art. 20 del CSA.

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 30 del *Codice*, il *Direttore* opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo della fornitura. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della CdF del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso la CdF, conferisce, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del *Codice*, a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria di cui all'art. 15.2 del presente Capitolato.

#### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it



Ai fini della tutela previdenziale ed assicurativa dei lavoratori si applica quanto previsto dal comma 5 dell'art. 30 del *Codice* ovvero in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale di cui al/i suddetto/i elenco/hi, la CdF trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti della CdF dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il RUP ordina all'Appaltatore l'immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 31 del CSA.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

### **26.3 Verifica della regolarità del rapporto di lavoro**

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione ed alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112/2008 e ss. mm., convertito con modificazioni nella L. 133/2008; D.M. 9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti degli eventuali lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.lgs. 181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L. 112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

## **Art. 27 – Sicurezza degli eventuali cantieri**

La fornitura oggetto del presente capitolato prevede attività di installazione che a giudizio della CdF non si configurano come cantieri temporanei mobili.

Qualora invece le attività di installazione dovessero ricadere nell'ambito di applicazione del titolo IV del D. Lgs 81/08 e smi (cantieri temporanei e mobili) l'Appaltatore si farà carico dei seguenti oneri.

- L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008.
- Prima dell'inizio della consegna, l'Appaltatore redige e consegna alla CdF se necessario (presenza anche non contemporanea di più imprese) un Piano Sostitutivo della Sicurezza ed il/i Piano/i operativo di sicurezza (POS) per quanto all'eventuale attività di installazione della fornitura. L'eventuale PSS ed il/i POS devono essere redatti ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) D.lgs. 81/2008.
- Il POS ed il PSS formano, se redatti, parte integrante del contratto di appalto.

In particolare a carico dell'Impresa e compensati con la cifra indicata all'art. 2.1 del CSA, si intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all'interno dell'eventuale cantiere.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Crematorio di Firenze.

#### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail [crematoriofirenze@silvespa.it](mailto:crematoriofirenze@silvespa.it) – [crematoriofirenze@pec.it](mailto:crematoriofirenze@pec.it)

Il *Direttore* procede all'emissione degli stati di avanzamento esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte dell'Appaltatore delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel POS e nell'eventuale PSS.

## **Art. 28 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore**

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

### **28.1 Obblighi ed oneri relativi all'eventuale organizzazione degli eventuali cantieri**

- **La formazione del cantiere** nel rispetto del POS e dell'eventuale PSS.
- **La vigilanza e guardiana del cantiere**, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso.
- **La pulizia del cantiere** e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.
- **Lo sgombero e la pulizia del cantiere**, entro dieci giorni dalla fine della consegna, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare della fornitura.
- **L'onere dell'allontanamento dei materiali** di risulta, quali imballaggi ed altri.

### **28.2 Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni**

- **Supporto alla autorizzazione fumi**, quanto previsto all'art. 1 del CTF fino all'ottenimento dell'autorizzazione.
- **La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per le verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo della fornitura.
- **La riproduzione di grafici**, disegni ed allegati vari relativi alla fornitura in esecuzione.

Tutta la documentazione dovrà essere eseguita e consegnata al *Direttore* in n. 1 copia su supporto magnetico e 3 copie su supporto cartaceo.

- **L'esecuzione di esperienze ed analisi** come anche (le analisi iniziali dei fumi), le verifiche, gli assaggi e relative spese.
- **Le spese di assistenza per i collaudi tecnici** prescritti dalla CdF.

### **28.3 Ulteriori oneri**

- **L'osservanza delle norme di polizia stradale**, di quelle di polizia mortuaria (approvato dal Comune di Firenze con delibera del Consiglio nr. 53 del 28/10/2013) per quanto applicabile nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.  
Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità. Sono a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.
- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di **informare immediatamente la CdF di qualsiasi atto di intimidazione** commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

#### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338  
C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358  
Capitale sociale € 550.000 (i.v.)  
e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it



- **Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- **Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- **L'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore** ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.
- **L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari** relativi al presente contratto previste dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm..

## **28.4 Ingresso nel capitale sociale della Crematorio di Firenze**

La Crematorio di Firenze si riserva di chiedere all'Appaltatore l'eventuale disponibilità ad entrare nel proprio capitale sociale tramite cessione da parte degli attuali soci di una quota non superiore al 10%.

L'ingresso quando concordato si concretizzerà al momento del collaudo da parte del Comune di Firenze delle opere relative alla realizzazione del nuovo tempio crematorio, presumibilmente quindi circa 30/36 mesi dalla firma del contratto, nel rispetto del contratto in essere fra la Crematorio di Firenze ed il Comune di Firenze.

## **Art. 29 – Approvvigionamento dei materiali**

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a, giudizio insindacabile del *Direttore*, l'esecuzione della fornitura entro i termini stabiliti dal contratto, il *Direttore* stesso potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Per verificare quanto sopra il *Direttore* potrà richiedere la necessaria documentazione ed anche richiedere di visitare "l'officina" con oneri a carico dell'appaltatore.

Scaduto tale termine infruttuosamente, il *Direttore* potrà provvedere, per il tramite della *CdF*, senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinquepercento) per spese generali della *CdF*, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dal *Direttore* e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della *CdF* di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it



## **Art. 30 – Esecuzione d'ufficio**

L'esecuzione d'ufficio è prevista, solo nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla CdF l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La CdF, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del *Codice*, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

## **Art. 31 – Risoluzione del contratto**

### ***Art. 31.1 – Mancata concessione della modifica all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera***

Si procederà con la risoluzione del contratto per inadempienza dell'Appaltatore.

### ***Art. 31.2 Risoluzione causata dalla modifica all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera***

Qualora non venga rilasciata la modifica all'*Autorizzazione Fumi* come già più volte indicato, e la CdF decida in tal senso (art. 13.2-1 opzione 1 del CSA) si procederà con la risoluzione del contratto.

### ***Art. 31.3 Risoluzione richiesta dall'appaltatore***

Nelle evenienze di cui agli artt. 13.2 comma 2 e 14.1 del CSA l'Appaltatore fin d'ora accetta di vedersi riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese contrattuali oltre alle spese sostenute per la *Autorizzazione Fumi* quantificate ai soli fini dell'applicazione del presente disposto in 15.000€. E' escluso la risarcibilità di ogni danno ulteriore.

### ***Art. 31.4 Altre cause di risoluzione e modalità operative***

1 Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 107 del Codice, la CdF può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del *Codice*;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art 106, comma 1, lettere b) e c) del *Codice* sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del *Codice* e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto odi aggiudicazione della concessione;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. La CdF risolverà il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

#### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail [crematoriofirenze@silvespa.it](mailto:crematoriofirenze@silvespa.it) – [crematoriofirenze@pec.it](mailto:crematoriofirenze@pec.it)



- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del *Codice*.

3. Il contratto verrà risolto anche quando il *Direttore* accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, inviando al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima della fornitura eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la *CdF* su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Infine qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il *Direttore* gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la *CdF* risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il *Direttore* curi la redazione dello stato di consistenza della fornitura già eseguita, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di verifica procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al *Codice*. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali forniture, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e del presente articolo, in sede di liquidazione finale della fornitura riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa la fornitura ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art 38 del CSA.

10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla *CdF* l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento degli eventuali cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa *CdF*; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la *CdF* provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La *CdF*, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del *Codice*, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

**Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

## Art. 32 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la *CdF* può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento della fornitura eseguita nonché del valore dei materiali utili già consegnati oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.
2. Il decimo dell'importo della fornitura non eseguita è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto della fornitura eseguita.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la *CdF* prende in consegna i materiali ed effettua la verifica di regolarità della fornitura.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal *Direttore* in fase di inizio della consegna.
5. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal *Direttore* e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

## Art. 33 – Subappalti e cottimi

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. Nell'appalto disciplinato dal CSA non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla *CdF*, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazioni affidate. Sono, altresì, comunicate alla *CdF* eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
  - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla *CdF*;
  - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente CSA possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
  - a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il

### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail [crematoriofirenze@silvespa.it](mailto:crematoriofirenze@silvespa.it) – [crematoriofirenze@pec.it](mailto:crematoriofirenze@pec.it)

subappalto. Nel caso specifico tutte le forniture nonché le operazioni di installazione o di messa a punto delle varie forniture<sup>1</sup>, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

- b) all'atto dell'offerta l'Appaltatore abbia indicato le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

5. L'affidatario depositerà il contratto di subappalto presso la CdF almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la CdF l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal *Codice* in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del *Codice*. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio della consegna la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove è presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché eventuale copia del piano di cui al comma 15 del presente articolo. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la CdF acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. Per i contratti relativi a lavori in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del *Codice*.

9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

10. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art 80 del *Codice*.

11. La CdF non corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

12. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la CdF, sentito il *Direttore*, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Nei cartelli esposti all'esterno dell'eventuale cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

14. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera

<sup>1</sup> Nel caso che l'installazione ricada nell'ambito applicativo del D. Lgs 81/08 Titolo IV se in cantiere risulta presente una sola impresa (Appaltatore o subappaltatore) sarà sufficiente solo il POS dell'impresa stessa redatto anche sulla base del DUVRI allegato, altrimenti l'Appaltatore avrà l'onere di redigere a proprie spese il PSS da sottoporre all'approvazione del *Direttore*.

**Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

15. Gli eventuali piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La CdF provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della CdF sono ridotti della metà.

17. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

19. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d) del *Codice*, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

20. Il *Direttore* svolge le seguenti funzioni nei confronti dell'impresa affidataria e degli eventuali subappaltatori:

- a) Verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori;
- b) controlla che i subcontraenti/subappaltatori svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente ed el contratto stipulato
- c) accerta le contestazioni dell'impresa Affidataria sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore ed, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) verifica il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comma 12;
- e) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al presente articolo.

21 In caso di ricorso all'avvalimento il *Direttore* coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'art. 89 comma 9 del *Codice*.

**Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it



## Art. 34 – Revisione prezzi

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà della fornitura è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, **non** si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

## Art. 35 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione della fornitura appaltata in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di detta fornitura e parti di essa alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

E' obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione del contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati nel presente Capitolato.

Le disposizioni impartite dal *Direttore*, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della *CdF* e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dall'inizio dell'esecuzione al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.

## Art. 36 – Accordo bonario – Definizione delle controversie

1. Per la presente fornitura, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sul registro della fornitura, l'importo economico della fornitura possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
3. Il *Direttore* dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del *Direttore* e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto della fornitura. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del *Codice*. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it



6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della CdF e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della CdF. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo può essere adito il giudice ordinario.

## **Art. 37 – Alta sorveglianza da parte del Comune di Firenze**

La CdF opera in ragione di concessione del Comune di Firenze, che mantiene l'alta sorveglianza della fornitura. In ragione di tale alta sorveglianza il personale del Comune di Firenze a tale scopo individuato potrà avere accesso completo alla fornitura come se si trattasse del *Direttore*, non potendo impartire alcuna disposizione direttamente all'Appaltatore.

## **Art. 38 – Affidamento in caso di fallimento dell'esecutore, o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione**

1. La CdF, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 31 del CSA ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso

### **Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 (i.v.)

e-mail [crematoriofirenze@silvespa.it](mailto:crematoriofirenze@silvespa.it) – [crematoriofirenze@pec.it](mailto:crematoriofirenze@pec.it)

in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

- a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individuerà con apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

**Crematorio di Firenze S.p.A.**

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338  
C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358  
Capitale sociale € 550.000 (i.v.)  
e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it